

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

nella causa n. /2017 r.g.

promossa da

Con l'avv. MASCIADRI MILA

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA**

Con l'avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/03/2018 ,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 11/01/2017 la parte attrice in epigrafe ha impugnato il provvedimento negativo notificatole il 12.12.2016 dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di



**Padova** ed ha chiesto, per i motivi esposti in ricorso, in via principale lo *status* di rifugiato *ex artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007*; in subordine la protezione sussidiaria *ex art. 14 d.lgs. 251, cit.*

A tal fine deduceva il conseguimento, fin dalla fase amministrativa, della protezione umanitaria *ex art. 5 d.lgs. 286/1998 ss.mm.ii.*

Vinte le spese.

Il Ministero convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio a cura della cancelleria, è rimasto **contumace** e, sentito il ricorrente, all'udienza sopra indicata il procedimento è stato trattenuto in riserva.

Il ricorso è fondato e va accolto, per le sotto esposte considerazioni.

Parte attrice ha narrato un grave episodio "terroristico" avvenuto il 30.05.2011 nel suo Paese di origine (Nigeria) e nel corso del quale i suoi genitori hanno perso la vita.

Considerato che in ordine alla domanda principale, tesa al riconoscimento dello *status* di rifugiato, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in



rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11);

a riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 ("Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale") che nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza della rappresentazione della vicenda individuale resa dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, la cui accurata ed approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale se non nei limiti di un possibile approfondimento di dettagli asseritamente trascurati della Commissione Territoriale;

la specifica vicenda dedotta in ricorso e confermata in sede di audizione non è per sé inquadrabile nella citata convenzione di Ginevra, dovendo escludersi il cennato pericolo di persecuzione sulla base di una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.



Nondimeno, quanto alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura a altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tale controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), le notizie riguardanti la Nigeria evidenziano la sussistenza di una situazione sociopolitica gravemente degenerata.

E' emersa la sussistenza di rischi per l'incolumità dei cittadini nelle regioni poste a Sud -come quella di origine del richiedente (Edo State)- e di intervenuti mutamenti, in questi ultimi anni, documentati dai rapporti internazionali e da autorevoli fonti di informazione che attesterebbero, in modo incontrovertibile, una situazione di "violenza indiscriminata su tutto il territorio della Nigeria caratterizzato da plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto" sia di matrice religiosa che di origine economico — politica tali da comportare serio pericolo per l'incolumità dei residenti.



Dal sito di "Action on Armed Violence" (AOAV) emerge che "tra il 2012 - 2013 l'Edo State è risultato il terzo stato più violento su base pro — capite dell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici i o tra comunità; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono costituiti da scontri per rivalità tra culti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifere, leader di gruppi comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo armi a: giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici del petrolio sia da persone comuni e, in generale, giovani uomini; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile: sito di Fund for Peace - The conflict Bulletin Edo State January 2014 ( recente sentenza n. 7/2016 della Corte d'Appello Trieste).

Le informazioni sull'intera area del Delta del Niger hanno dato luogo a una copiosa giurisprudenza di merito favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria, cui ha aderito la Corte d'Appello di Trieste anche in recenti pronunce (v. sent. n.470/2015 nella causa n. 769/2013; sentenza n. 530/2015 nella causa n. 25/2014, da ultima cit. sentenza n.7/2016), il Tribunale di Potenza con ord. n.507/2015, nonché la Suprema Corte di Cass. con ord. n. 15446/2014).

Né può essere presa in considerazione la possibilità che il ricorrente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla



sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo cui "il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel dlgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva".

In ogni caso, e il rilievo appare assorbente, va rilevato che in Nigeria — che pacificamente costituisce lo stato di origine del ricorrente — effettivamente sussiste, come dedotto dal richiedente una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolgono l'intero territorio dal Nord al Sud del Paese teatro di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia, e, anzi, coinvolgenti gli stessi apparati statali.

Una verifica della situazione attraverso il Rapporto 2014 - 2015 di Amnesty International (relativo all'Africa subsahariana ed in particolare alla Nigeria) e al rapporto 2015 relativo a Boko Haram, richiamati da copiosa giurisprudenza (Tribunale di Trieste in data 2.11.2013, Tribunale Trieste, di data 8.10.2013, oltre quella già citata), porta a concludere che la situazione di conflitto non solo non è cessata ma, al contrario, si è sviluppata, "segnalando che la violenza si è estesa alle città di Kano, Jos, Gombe, Bauchi, Abuja e Lagos (zona di transito del ricorrente), territorio dove gli insorti hanno rivendicato e ucciso più di 410 persone. Solo nel 2014 in attacchi di Boko Haram sono state uccise più di 2500 persone (Human Rights Watch , World Report 2015).



Anche all'attualità non emergono elementi di apprezzabile stabilizzazione del ricorrente, il quale rientrando in Nigeria risulterebbe pertanto esposto a pericolo per la propria incolumità fisica stante il perdurante clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza (cfr. <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation>).

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili gli elementi che integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria *ex art. 14, lett. c), d. lgs. 251, cit.*

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

Il difensore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato nota spese per le proprie competenze, da liquidarsi – tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed operata la dimidiazione *ex art. 130 d.P.R. 115/2002* – come da dispositivo, considerati l'attività svolta e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa, nonché il prevalente orientamento del Tribunale sul punto.

### PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di \_\_\_\_\_ nt. a Benin City (Nigeria) il \_\_\_\_\_ alla protezione sussidiaria *ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 ss.mm.ii.*;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;

visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. MASCIADRI MILA del compenso liquidato in € 795,51, di cui € 405,00 per la fase



di studio della controversia, € 286,75 per la fase introduttiva del giudizio, € 103,76 per spese generali *ex art. 2 d.m. 55/14*, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, 16.04.2018

**Il Giudice**

Dott. ssa Silvia Barison

